



COMUNE DI LICATA
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO COMUNALE



*Fiera Agrigento-Licata in qua sta
S. Angelo cum se
restitu. 1640. Fiera S. Angelo. A. X. L.*

FIERA -MERCATO di SANT'ANGELO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 96 del 20.11.2013

Art.1

Oggetto del regolamento e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale nella "Fiera Mercato di Sant' Angelo" caratterizzata, finora, dalla contestuale presenza a Licata di un cospicuo numero di "bancarelle" sulle quali Operatori del settore del Commercio Ambulante, tradizionalmente, espongono, per la vendita, le loro merci, in occasione del periodo dedicato ai festeggiamenti al Patrono.
2. Il presente regolamento si propone di ottenere la piena armonizzazione tra l'evento religioso, ancora fortemente sentito dal Popolo licatese e la tradizionale fiera che da sempre vi fa da contorno, all'insegna di un accresciuto senso dell'ordine, del maggior grado di sicurezza per la popolazione festante e per i portatori della Sacra Urna e dei preziosi Ceri, nonché del ritrovato decoro dell'insieme.

Art. 2

Tipologia della fiera e giorno di svolgimento

1. La Fiera di Sant'Angelo con cadenza annuale si svolgerà:
 - Dal 1 Maggio al 6 Maggio
Pertanto gli operatori entro le ore 08:00 del giorno 7 Maggio sono obbligati a lasciare liberi gli stands e gli spazi pubblici per automarket.
2. La durata complessiva della fiera è fissata in giorni 6 (sei).
3. Tale durata potrà essere soggetta a variazione con apposito provvedimento sindacale.

Art.3

Aree destinate alla Fiera

1. In occasione della fiera è ammesso lo svolgimento del commercio ambulante su area pubblica, nelle seguenti strade cittadine:
 - Piazza Elena
 - C/so F.ppo Re Capriata
 - C/So Roma
 - Piazza Progresso
 - C/so Umberto
 - C/So Serrovira
 - C/so Rettifilo Garibaldi

2. Nell'ambito delle strade di cui al comma 1 è redatta apposita planimetria, approvata dal dirigente del dipartimento che gestisce le attività commerciali ed artigianali, dove sono graficamente localizzati gli stands e gli spazi espositivi disponibili, contrassegnati da numeri per facilitarne l'individuazione e la corretta indicazione circa le reali misure di ogni stand o spazio espositivo.
3. La planimetria di cui al comma 2 è redatta ed approvata di anno in anno al fine di consentire il fisiologico adattamento ad eventuali modifiche intervenute nell'ambito del piano del traffico o del piano di emergenza o in ragione di sopravvenute esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza pubblica.
4. All'occorrenza da parte dell'Amministrazione potranno essere, inoltre, individuate altre aree e strade cittadine.

Art. 4

Partecipanti

1. Possono partecipare alla Fiera-Mercato esclusivamente gli operatori muniti di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche di tipo "C". Quelli che tra questi operano nel "settore alimentare" devono, altresì, essere in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie o registrazioni sanitarie per le imprese alimentari.

2. E' altresì ammessa la partecipazione di commercianti, artigiani, artisti, imprenditori Agricoli ed Industriali, Enti /associazioni che promuovono attività

sociali, storiche, artistiche, culturali, enogastronomiche o volte a favorire la valorizzazione delle tradizioni e del territorio, in possesso dei requisiti di Legge, a cui l'Amministrazione può riservare apposite aree.

3. Possono partecipare, altresì, alla Fiera gli operatori enogastronomici locali al fine di promuovere e/o valorizzare le specialità tipiche dell'enogastronomia locale in appositi stands pre-assegnati; gli operatori devono essere muniti delle autorizzazioni previste per legge.
4. Possono partecipare operatori provenienti da tutto il territorio nazionale.
5. La partecipazione alla fiera avviene in via esclusiva, eccezion fatta per la deroga di cui al successivo comma 6 del presente articolo, mediante l'uso di stands espositivi che sono messi a disposizione dal Comune a titolo oneroso e la cui disposizione è illustrata nella planimetria di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento. Detti stands avranno le dimensioni standard che saranno all'uopo individuate con apposito atto gestionale del dirigente del dipartimento che gestisce le attività commerciali ed artigianali. La predetta planimetria, per come previsto dall'art. 11 L.R. 18/95, seguirà criteri di ordine merceologico per individuare le aree all'interno delle quali saranno raggruppati gli operatori in relazione alla tipologia di merci esposte in vendita.
6. Nella planimetria sono, altresì, indicate, le aree in cui, sempre a titolo oneroso, è ammessa la partecipazione, senza l'uso di stand, limitatamente agli esercenti/espositori che si servono di automezzi direttamente attrezzati per la vendita, detti anche "Automarket".
7. Ogni esercente / espositore avrà diritto a prenotare fino ad un massimo di n°3 stands.

Art. 5

Presentazione domande

1. Gli interessati che intendono partecipare alla fiera, devono far pervenire, entro il termine perentorio del 15 dicembre di ogni anno, apposita richiesta in bollo da inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive tramite il protocollo generale, unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

2. La richiesta di cui al comma 1) dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa che intende partecipare alla fiera-mercato. Quando il Comune avrà attivato il sistema della firma digitale, la sottoscrizione potrà essere effettuata con tale sistema. Nel caso di firma digitale, il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere assolto con versamento su apposito C/C che verrà indicato dall'ufficio;

Nella stessa gli interessati dovranno dichiarare, sotto propria responsabilità:

- a. generalità complete del richiedente;
- b. codice fiscale;
- c. recapito;
- d. estremi dell'autorizzazione commerciale;
- e. settore commerciale alimentare e/o non alimentare dei prodotti che si intendono vendere;
- f. iscrizione al Registro Imprese;
- g. numero degli stands richiesti;
- h. recapito di posta elettronica (e-mail) dove l'ufficio effettuerà le comunicazioni, che varranno a tutti gli effetti di legge;
- i. di non incorrere in nessuna delle preclusioni previste dall'art. 67 D.Lgs. 159/2011 in materia di antimafia;
- j. la fotografia dell'esercente che chiede il posteggio all'interno della fiera-mercato ovvero anche quella di colui che in luogo dell'esercente, secondo formale atto di preposizione, viene preposto alla vendita.

3. Ogni operatore avrà confermato il posto dell'anno precedente sia come ubicazione che come metratura, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

4. Le istanze saranno esitate dall'ufficio competente entro il termine ultimo del 30 gennaio, per verificare il possesso e/o la permanenza in capo dei richiedenti dei requisiti richiesti per legge e dal presente regolamento per ottenere il rilascio di un'autorizzazione al posteggio all'interno della fiera-mercato di cui al presente regolamento. All'esito di tale trattazione sarà predisposta una graduatoria provvisoria che sarà approvata con determina del dirigente del dipartimento che gestisce le attività commerciali ed artigianali. Decorsi tre giorni senza alcuna contestazione da parte degli interessati detta graduatoria diventa definitiva. Tutti gli Esercenti/espositori che si saranno collocati in posizione utile in detta graduatoria e avranno ricevuto conferma della disponibilità dei posti richiesti, che sarà data loro tramite fax o e-mail, (che varrà a tutti gli effetti di legge come avvenuta comunicazione), entro 5 giorni dalla conferma della disponibilità dovranno effettuare:

- a. il pagamento della tariffa riferita alla quota partecipazione di cui al successivo art. 16;
- b. Il pagamento del tributo previsto per legge per l'occupazione del suolo pubblico;
- c. Il pagamento del deposito cauzionale previsto dal successivo art. 16 sia a tutela dell'integrità degli stands e degli spazi pubblici per auto market, sia a tutela del pagamento delle eventuali sanzioni amministrative.

I predetti tre pagamenti costituiscono condizione indispensabile affinché l'esercente ottenga il rilascio dell'autorizzazione al posteggio dal competente ufficio comunale, che all'uopo vi provvederà nei successivi cinque giorni dall'avvenuto pagamento. Inoltre, il rilascio di detta autorizzazione al posteggio rimane subordinato al pagamento da parte dell'esercente del deposito cauzionale di cui al successivo art. 16 del presente regolamento.

5. In ogni caso il pagamento della quota dovrà avvenire nel termine perentorio dell'8 febbraio di ogni anno. Detto pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario o C/c postale intestato al Comune di Licata con le coordinate che verranno indicate nel Fax o e-mail di cui al comma 4. In assenza di tale pagamento non sarà rilasciata alcuna autorizzazione al posteggio

Art. 6

Domande fuori termine

1. Le domande pervenute oltre il termine del 15 dicembre verranno prese in considerazione solamente nel caso in cui siano rimasti posti disponibili ossia non assegnati.

Art.7

Criteri di assegnazione posteggi

1. Per l'assegnazione del posto sarà seguito come criterio quello della riconferma automatica del posto assegnato l'anno precedente. Qualora gli spazi da assegnare non dovessero coprire le concessioni pregresse, per l'assegnazione degli stands, le domande stesse verranno ridotte proporzionalmente.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale riservare degli stands per la promozione delle attività artigianali tipiche, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del presente regolamento.
3. In caso di richieste pervenute oltre il termine previsto dal presente regolamento (art. 5 comma 1) qualora vi sia disponibilità di posti non assegnati, si procederà all'assegnazione seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.
4. Gli stands e gli spazi assegnati non sono cedibili a terzi, la parziale o totale cessione degli stand o dello spazio comporterà la sanzione della decadenza di cui al successivo art. 13 del presente regolamento, oltre alle sanzioni di legge per abusiva occupazione di suolo pubblico e per abusivo esercizio del commercio, qualora ricorra anche tale ultima circostanza.

Art. 8

Orario di attività della Fiera

1. Gli operatori sono obbligati ad osservare l'orario di attività della Fiera stabilito con ordinanza sindacale, sentito il Comando della Polizia Municipale, l'Ufficio Attività Produttive, sulla base della vigente normativa regionale.
2. Nell'area della fiera, con apposito provvedimento dirigenziale, sarà vietata la sosta ed il transito di ogni veicolo, eccezion fatta per quelli individuati nell'art. 4 comma 6 del presente regolamento, dei mezzi di polizia e di soccorso, secondo gli orari che saranno di volta in volta stabilite nel predetto provvedimento dirigenziale.

Art. 9

Ingresso

1. All'atto dell'ingresso in fiera , l'operatore dovrà esibire agli incaricati comunali il **"Pass d'ingresso"**, (che verrà inviato dal Comune , tramite posta elettronica, dopo l'avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Detto pass dovrà contenere:
 - a. il numero identificativo dello stand assegnato o dello spazio assegnato per auto market;
 - b. le generalità e la fotografia dell'esercente cui è stato concesso il posteggio all'interno delle fiera-mercato;

Art. 10
Area di parcheggio

1. Annualmente, con apposita ordinanza del Sindaco verrà individuata l'area di parcheggio da riservare per i mezzi degli operatori commerciali partecipanti alla fiera.
2. E' fatto assoluto divieto di parcheggiare nell'area destinata allo svolgimento della fiera,
3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 2) , sarà sanzionata ai sensi del codice della strada.

Art. 11
Obblighi degli esercenti

1. I titolari di posteggio nelle fiera sono tenuti:
 - a. Ad essere sempre presenti nell'area assegnata, personalmente ovvero per mezzo di un preposto all'uopo nominato con precedente atto formale avente i requisiti di legge;
 - b. A non occupare più spazio di quanto è stato assegnato;
 - c. A rispettare gli orari stabiliti nel presente regolamento, per le operazioni di occupazione e di sgombero dell'area assegnata;
 - d. Ad osservare scrupolosamente leggi e regolamenti in vigore relativi al commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 18/95 e L.R.2/96;
 - e. A contenere le merci entro l'area di posteggio assegnata e a non farle pendere sui passaggi riservati ai consumatori;
 - f. A tenere esposti in modo chiaro e ben leggibile, i prezzi delle singole merci, secondo i dettami della vigente normativa in materia;
 - g. A tenere sempre pulito lo spazio di vendita assegnato. A questo fine, il concessionario dell'area di vendita deve utilizzare appositi sacchi di plastica per effettuare la raccolta differenziata dei residui solidi urbani;
 - h. A non cedere gli stand a terzi (art.7 c.4);

- i. A restituire integri e nello stesso stato in cui li ha ricevuti gli stands ovvero gli spazi pubblici per auto market;
- j. A non occupare gli stands ovvero gli spazi per auto market oltre il termine delle ore 8 del giorno 7 maggio di ogni anno.
- k. I titolari di posteggio nelle fiera sono tenuti, inoltre, alla fine delle operazioni di vendita, a conferire i rifiuti solidi urbani prodotti in appositi sacchi per carte ed imballaggi vari, per permettere agli operatori ecologici del Comune di procedere ad una immediata ripulitura dell'area della fiera. I rifiuti di altro genere saranno smaltiti dagli stessi esercenti secondo le norme di legge.

Art. 12

Divieti per gli operatori

1. E' fatto divieto agli operatori:
 - a. Di arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
 - b. Di sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata;
 - c. Di usare indiscriminatamente megafoni, radio, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; è fatta eccezione per i rivenditori di dischi e musicassette, che possono usarli tenendo il volume moderato;
 - d. Di piantare chiodi, legare funi, corde ed altro agli alberi, ai pali della luce ai balconi, alle facciate dei caseggiati vicini ed alla pavimentazione stradale;
 - e. Di vendere merci con il sistema della riffa.
 - f. Di posteggiare nell'area destinata allo svolgimento della fiera (art. 10);
 - g. Di violare gli obblighi di cui al precedente art. 11.

Art. 13

Sanzioni

1. Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma espressamente prevista per legge, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 7 comma 4 e art. 10 comma 3 del presente regolamento.
2. Nel caso di violazione di uno solo degli obblighi e/o divieti rispettivamente sanciti dagli art. 11 e 12 del presente regolamento, l'esercente incorrerà nella sanzione della decadenza dal posteggio. A tal proposito, nel caso in cui la violazione si dovesse rilevare al momento dell'espletamento della fiera e gli uffici comunali attività produttive siano chiusi, sarà la polizia municipale ad

emettere prontamente un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione al commercio. Trattandosi di un atto cautelare di urgenza rientra tra quelli previsti dall'art. 7, comma 1) della Legge 241/90 (recepita in Sicilia con la L.R. 10/91) e quindi non necessita di una preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo. Successivamente, sarà l'ufficio comunale che gestisce il commercio che avvierà il procedimento amministrativo finalizzato alla dichiarazione di decadenza seguendo a tal proposito la procedura di legge.

Art.14

Servizio di vigilanza

1. Per tutta la durata della fiera nell'area destinata alla stessa sarà garantito dal Comune un servizio generale di vigilanza, senza custodi, del luogo di ubicazione della fiera-mercato.
2. Il servizio di vigilanza sarà effettuato direttamente con personale dipendente, verrà garantito per le ore notturne precisamente dalle ore: 01.00 alle ore 07:00.
3. Al fine di garantire il servizio di vigilanza verrà predisposto un progetto obiettivo ai sensi delle vigenti norme contrattuali del comparto Regioni ed autonomie locali (N.B. progetto finalizzato vietato dalla legge Brunetta L. 150/2009);
4. Trattandosi di vigilanza senza custodia, il Comune non si assume alcuna responsabilità circa furti e/o danni recati a materiali di proprietà degli espositori.

Art. 15

Comando di Polizia Municipale

1. Il Comando di Polizia Municipale, durante lo svolgimento della Fiera, può revocare la concessione del posteggio, previa diffida, per gravi violazioni alla normativa disciplinante il commercio su aree pubbliche o al presente regolamento. Ove necessario si provvederà allo sgombero forzato.

Art. 16

Quota di partecipazione, tributo per occupazione di suolo pubblico e deposito cauzionale.

1. Con apposita delibera di Giunta Municipale sarà determinata la tariffa riferita alla quota giornaliera di partecipazione per ogni stand. La stessa sarà comunicata agli esercenti/espositori, nell'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi dell'art. 5.

2. La quota di partecipazione comprende:

- a. Il noleggio stand (misura 4x4x2,5h), dotato di copertura impermeabile "cielo" e sui quattro lati, montaggio, smontaggio, uso per giorni 6;
- b. Messa in sicurezza dello stesso;
- c. Punto luce,
- d. Costo di manutenzione del suolo pubblico occupato;
- e. Costo del servizio di pulizia del suolo pubblico occupato;
- f. Costo dei servizi di vigilanza, controllo, organizzativo e tecnico offerti dal Comune per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali.

Fermo restando la tariffa riferita alla quota partecipazione testè indicata, l'esercente deve pure il pagamento del tributo fissato per legge per l'occupazione di suolo pubblico.

Inoltre, l'esercente deve provvedere al deposito cauzionale a garanzia del pagamento di eventuali sanzioni amministrative che dovessero essere elevate a suo carico, nonché a garanzia dell'integrità degli stands ricevuti a noleggio ovvero del suolo per pubblico per auto market. Il deposito cauzionale potrà essere versato anche per mezzo di apposita polizza fideiussoria, purchè sia rilasciata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito all'esercente entro 10 dieci giorni dalla conclusione delle fiera-mercato.

3. L'utenza elettrica rimane a carico del singolo esercente.

4. La quota di partecipazione potrà essere aggiornata annualmente, con apposito provvedimento sindacale .

Art. 17

Norma transitoria

1. In fase di prima attuazione nel rispetto delle vigenti normative, in ordine ad eventuali problemi o difficoltà che si possano presentare si dà mandato alla Giunta Municipale di adottare i provvedimenti che reputerà opportuni al fine del buon andamento e riuscita della manifestazione;
2. In fase di prima applicazione, tutti gli esercenti che, con riferimento alla fiera-mercato di maggio, hanno pendenze relative al pagamento di sanzioni amministrative e/o di tributi per l'occupazione di suolo pubblico dovranno provvedere al pagamento entro il termine perentorio di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In caso contrario incorreranno nella sanzione della decadenza dal posteggio di cui al precedente art. 13.
3. In fase di prima applicazione il termine per la presentazione dell'istanza viene fissato entro 10 dieci giorni dalla pubblicazione del presente regolamento e comunque entro il termine perentorio del 20 dicembre 2013.

Art. 18

Abrogazione di norme preesistenti

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente adottate dall'Amministrazione Comunale incompatibili con il presente regolamento.

INDICE	
Art.	OGGETTO
1	<i>Oggetto del regolamento e Finalità</i>
2	<i>Tipologia della fiera e giorno di svolgimento</i>
3	<i>Aree destinate alla fiera</i>
4	<i>Partecipanti</i>
5	<i>Presentazione domande</i>
6	<i>Domande fuori termine</i>
7	<i>Criteri di assegnazione posteggi</i>
8	<i>Orario di attività della fiera</i>
9	<i>Ingresso</i>
10	<i>Area di parcheggio</i>
11	<i>Obblighi degli operatori</i>
12	<i>Divieto degli operatori</i>
13	<i>Sanzioni</i>
14	<i>Servizio di Vigilanza</i>
15	<i>Comando di Polizia Municipale</i>
16	<i>Quota di partecipazione</i>
17	<i>Abrogazione di norme preesistenti</i>
18	<i>Norma transitoria</i>